



Città di Vercelli

Settore Sviluppo Urbano ed Economico

Servizio Ambiente e Qualità Urbana

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL VERDE URBANO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 47 del 22 aprile 2009
in vigore con decorrenza 18 maggio 2009



PREMESSA

Il presente Regolamento viene emanato dall'Amministrazione Comunale al fine di consentire lo sviluppo del verde ornamentale del tessuto urbano comunale e di esaltare le fondamentali funzioni ambientali, igieniche, paesaggistiche ed estetiche che il verde pubblico e privato rivestono.

Infatti il verde urbano, pubblico e privato, è un bene ed una risorsa fondamentale per ogni città. L'augurio e l'obiettivo da perseguire è quello che ogni cittadino possa vivere la propria città con passione e senso civico, che lo dimostri rispettando l'arredo ed il verde urbano, e che si senta orgoglioso di abitare in un contesto pulito, ordinato e sicuro.

Condividere questi stessi ideali unisce le persone e permette una migliore convivenza tra tutti i cittadini.

Una città immersa nel verde, con parchi e giardini ben tutelati e curati, con sani viali alberati e colorate fioriture migliorano la qualità della vita di tutti.

Anziani, giovani, singoli cittadini e famiglie devono poter godere di fresche aree ombreggiate, di sani luoghi dove fare attività sportiva e ludica, di tranquille e pulite aree dove vivere o trascorrere il tempo libero...

La speranza è che tutti possano sentirsi orgogliosi di poter partecipare alla costruzione ed al mantenimento di una città unica, di un'eccellenza invidiata ed imitata, di un modello da seguire ed esportare.

Il Sindaco
Andrea Corsaro

Assessore all'Ecologia
e Qualità Urbana
Antonio Precipice



Indice dei Capitoli

TITOLO I – Disposizioni generali	7
1. Oggetto e ambiti di applicazione del Regolamento	7
2. Finalità del Regolamento.....	7
3. Soggetti interessati al Regolamento.....	8
4. Norme di riferimento.....	8
5. Diritti dell’Amministrazione	9
6. Definizioni, Glossario e Allegati.....	10
7. Periodo parziale di applicazione	10
TITOLO II – Patrimonio tutelato, Abbattimenti e Potature	11
8. Vegetazione tutelata.....	11
9. Alberi	11
10. Arbusti, siepi e rampicanti	12
11. Prati	12
12. Abbattimento ed estirpazione di alberi, arbusti e siepi tutelati	12
13. Potature di vegetali tutelati	16
14. Divieti.....	16
15. Danneggiamento del patrimonio tutelato.....	17
TITOLO III – Prescrizioni Tecniche di Realizzazione degli Spazi Verdi ..	18
16. Realizzazione di Spazi Verdi.....	18
17. Nuovi Impianti.....	18
18. Distanze delle piante dai confini.....	19
19. Progettazione della Sistemazione Ambientale	19
TITOLO IV – Prescrizioni Tecniche di Manutenzione degli Spazi Verdi..	23
20. Manutenzione degli Spazi Verdi.....	23
21. Aree incolte	23
22. Vegetazione sporgente e mascherante la segnaletica	23
23. Potature.....	24
24. Gestione degli alberi a confine	26
TITOLO V – Salvaguardia fitopatologica e trattamenti antiparassitari.....	27
25. Uso dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano	27
26. Metodi e sistemi di trattamento	28
TITOLO VI – Salvaguardia del verde nell’esercizio di cantieri	29
27. Salvaguardia dei vegetali tutelati nelle aree di cantiere	29



28.	Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali	30
TITOLO VII – Gestione dei rifiuti di giardinaggio		32
29.	Normativa vigente sul territorio comunale	32
TITOLO VIII – Affidamento a terzi della realizzazione e/o manutenzione di aree di verde pubblico		33
30.	Convenzione con terzi	33
31.	Realizzazione convenzionata di aree verdi pubbliche	34
32.	Manutenzione convenzionata di aree verdi pubbliche	35
TITOLO IX – Ulteriori disposizioni di salvaguardia del verde pubblico		36
33.	Ulteriori disposizioni	36
34.	Occupazione temporanea delle aree verdi	36
35.	Aree di sgambamento cani.....	37
TITOLO X – Vigilanza, sanzioni e compensazioni		38
36.	Vigilanza – Contravvenzioni al Regolamento Soggetti accertatori..	38
37.	Sanzioni e calcolo dei danni.....	38
38.	Compensazione	39
39.	Valutazione dei Danni alla Vegetazione Protetta - Metodo di stima economica del danno biologico provocato ad un albero	39
TITOLO XI – Allegati		43
Allegato A – Glossario		43
Allegato B – Planimetria Tematica della Città di Vercelli		43
Allegato C – Richiesta di abbattimento di vegetali tutelati.....		43
Allegato C1 – Comunicazione di potatura eccezionale		43
Allegato D – Elenco dei vegetali sottoposti a particolare tutela.....		43
Allegato E – Norme e Prescrizioni Tecniche delle Opere a Verde		43
Allegato F – Estratto dal Codice Civile		43
Allegato G – Elenco delle Essenze Vegetali sconsigliate per il territorio di Vercelli		43
Allegato H – Bozza di Convenzione per l’affidamento a terzi della realizzazione e/o gestione di aree verdi pubbliche.....		43
Allegato I – Caratteristiche sintetiche di alcune Essenze Arboree		43
Allegato L – Estratto del regolamento di Polizia Municipale.....		43
Allegato M – Disciplinare d’uso dell’area adibita a luogo di ricreazione per cani		43
Allegato N – Cartello Tipo		43
Allegato O – Modulo di richiesta occupazione temporanea aree verdi		43



TITOLO I – Disposizioni generali

1. Oggetto e ambiti di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la progettazione, la realizzazione, la gestione, la manutenzione ed il rispetto delle aree a verde pubblico o privato, quali giardini, parchi, viali alberati, parcheggi alberati, corti e cortili, giardini pensili e terrazzi, aiuole, rive di rogge, aree marginali posti sul territorio del Comune di Vercelli.

Si regolamentano l'impianto e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alberi, delle siepi, degli arbusti e delle superfici a prato e le superfici incolte, siano queste ultime ad uso agricolo o altro.

Non si regolamentano le colture arboree di carattere agricolo siano esse da frutto, da legno o da biomassa, i vivai e le superfici a bosco.

2. Finalità del Regolamento

Stante l'inviolabilità del diritto inalienabile della proprietà privata, ma riconosciuta la valenza pubblica di tutto il verde, sotto gli aspetti delle positive e negative articolazioni e delle intelligibili problematiche ambientali e paesistiche, il Regolamento di Tutela e Sviluppo del Verde Urbano si pone come obiettivo primo la protezione ed il corretto sviluppo di tutto il patrimonio vegetale urbano, con l'intento di favorire il più possibile armonioso rapporto tra cittadini ed aree a verde, nel rispetto delle naturali esigenze biologiche e vitali di entrambi.

Gli obiettivi fondamentali del presente Regolamento sono:

- sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini nello sviluppo del verde urbano;



- sviluppo armonico e funzionale del patrimonio vegetazionale della città;
- coordinamento degli interventi di realizzazione e manutenzione del verde sia pubblico che privato;
- miglioramento delle condizioni estetico / ambientali e mantenimento delle stesse;
- potenziamento e tutela del patrimonio vegetazionale e delle biodiversità compatibili;
- protezione del suolo e delle acque;
- salvaguardia del paesaggio naturalistico.

3. Soggetti interessati al Regolamento

Sono interessati e per nulla esclusi, tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno a che fare con il verde privato e pubblico sul territorio comunale di Vercelli: Enti, Cittadini, Imprese, Professionisti.

L'ufficio comunale di riferimento per tutti i soggetti interessati è il Servizio Ambiente.

4. Norme di riferimento

Il Regolamento rimanda alle specifiche norme e regolamenti esistenti e vigenti in materia di:

- Beni ambientali e del paesaggio: D.lgs. 22 gen 2004, n. 42 e s.m.i.;
- Codice Civile – vedi anche estratto – **Allegato F**;
- D.lgs. n° 152 del 11 maggio 1999 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento - divieto di utilizzo anche di prodotti fitosanitari in prossimità dei pozzi di captazione delle acque destinate all'utilizzo umano);



- D.M. 17 aprile 1998 (Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*");
- D.M. 30 ottobre 2007 (Misure d'emergenza per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE);
- D.M. 10 settembre 1999 n. 356 (Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica);
- D.M. 28 novembre 2002 (Misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione di *Phytophthora ramorum*);
- Regolamento di Polizia Municipale;
- Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In caso di contrasto ed in ogni specifico ambito, valgono le regole più restrittive a salvaguardia del patrimonio vegetazionale.

5. Diritti dell'Amministrazione

Per particolari motivazioni quali quelle storiche, culturali, paesaggistiche, naturalistiche o scientifiche, l'Amministrazione Comunale può porre sotto particolare tutela, tramite ordinanza sindacale, aree definite o piante singole o in gruppo.

L'Amministrazione Comunale si riserva anche il diritto di rimuovere le particolari tutele poste o quanto previsto nel



presente Regolamento, se lo ritiene opportuno, per cause di pericolo o pubblica utilità.

6. Definizioni, Glossario e Allegati

Nel presente Regolamento vengono utilizzati termini che è necessario definire nel loro significato al fine di ridurre le incomprensioni e renderne più comprensibile il contenuto. Al Regolamento sono allegati documenti esplicativi e di approfondimento, tra cui un glossario (**TITOLO XI – Allegato A**).

7. Periodo parziale di applicazione

Si stabilisce in 12 mesi il periodo di transizione per l'applicazione completa del presente Regolamento.



TITOLO II – Patrimonio tutelato, Abbattimenti e Potature

8. *Vegetazione tutelata*

Per vegetazione tutelata sul territorio comunale di Vercelli, si intendono tutti gli alberi, gli arbusti e le essenze rampicanti in tutte le loro parti costituenti (radici, fusto, rami e foglie), che per dimensione e/o caratteristiche botaniche rientrano nelle successive specifiche.

È fatto divieto di deturpare, potare malamente o con scopo distruttivo, abbattere o estirpare la vegetazione tutelata sia privata che pubblica.

Ogni danneggiamento parziale o totale rilevato da pubblici ufficiali (TITOLO X) o dai tecnici del Servizio Ambiente, sarà perseguito come più avanti precisato.

Esula dall'ambito del presente Regolamento la vegetazione eventualmente già assoggettata ad altre e più restrittive norme.

9. *Alberi*

Gli alberi tutelati sono tutti quelli vivi e crescenti in proprietà pubblica e privata con circonferenza del tronco superiore a 80 cm o con diametro superiore a 30 cm misurati a 100 cm di altezza da terra.

Gli alberi posti sotto particolare tutela sono indicati nell'Allegato D, che verrà periodicamente aggiornato.

Per particolare tutela a cui sono sottoposte le piante di cui all'Allegato D, si intende l'obbligatorietà di attuazione di tutte le misure atte alla preservazione del miglior stato vegetativo, sanitario, meccanico, fitostatico e di funzionalità delle piante identificate. Si intendono quindi negate e perseguibili tutte le azioni che comportano un nocimento allo stato vegetativo, sanitario, meccanico, fitostatico e di funzionalità delle stesse piante.



10. Arbusti, siepi e rampicanti

Arbusti tutelati sono tutti quelli vivi crescenti in proprietà pubblica e privata che raggiungono 3,5 metri di altezza dal suolo.

Le siepi tutelate sono tutte quelle vive che, con almeno 2,5 m di altezza dal suolo, si estendono per una lunghezza superiore a 20 metri continui.

Si considerano rampicanti tutelati tutte quelle essenze lianose vive che necessitano di tutore o muro di sostegno e si sviluppano determinando forme o coperture di notevole dimensione (maggiore di 20 mq) o particolare valenza estetica o funzionale.

11. Prati

Afferendo alle aree ben inerbite un valore paesaggistico, biologico, ricreativo e funzionale si definiscono quali prati tutelati le superfici maggiori di 5.000 mq (anche parzialmente arborate) con vegetazione erbacea a prevalenza di graminacee, mantenute con ripetuti tagli durante la stagione vegetativa.

12. Abbattimento ed estirpazione di alberi, arbusti e siepi tutelati

Per l'abbattimento o l'estirpazione di vegetali tutelati (anche di prati tutelati), è obbligatoria la presentazione di domanda in carta semplice (**Allegato C**) da inoltrare al Servizio Ambiente del Comune, tramite l'ufficio protocollo (Piazza Municipio 3), corredata, se richiesto espressamente dal Servizio Ambiente, da una breve *relazione tecnica* redatta e firmata da professionista regolarmente abilitato (Dottore



Agronomo o Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico), in cui vengano espressi e contenuti il numero dei soggetti vegetali tutelati per cui si richiede l'abbattimento e/o l'estirpazione, la specie botanica, le dimensioni, l'ubicazione all'interno dell'area a verde, alcune fotografie che ritraggano le piante ed il luogo di intervento, i motivi per cui si richiede l'abbattimento, il calcolo e le misure proposte per la compensazione, secondo le indicazioni di seguito contenute (TITOLO X).

Nella domanda di abbattimento di esemplari con altezza superiore a 10 metri, devono essere espresse obbligatoriamente le generalità dell'esecutore dell'abbattimento e o estirpazione che ne comprovi l'idoneità all'esecuzione dell'operazione in condizioni di legalità e sicurezza per le persone e le cose.

In caso di abbattimento per costruzione di edifici, strade, recinzioni ed altri interventi soggetti a richiesta di concessione edilizia, ovvero di presentazione di D.I.A. (denuncia inizio attività), la domanda di abbattimento o estirpazioni di vegetali tutelati può essere allegata (sempre a firma di un tecnico abilitato) o eventualmente contenuta nel Progetto del Verde, qualora questo sia necessario come successivamente specificato.

Qualora i vegetali tutelati di cui si richiede l'abbattimento siano radicati in zone vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, è necessario unire alla domanda di cui all'**Allegato C**, quanto previsto dal decreto richiamato.

Ricevuta dal Servizio Ambiente la domanda di abbattimento conforme all'**Allegato C**, verrà predisposto dall'Ufficio stesso



il sopralluogo di valutazione; verrà quindi espresso parere ai sensi del vigente Regolamento.

L'autorizzazione a procedere all'abbattimento verrà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al Servizio Ambiente, ovvero entro la scadenza si procederà a richiedere integrazioni eventualmente necessarie all'ottenimento di quanto richiesto.

Se entro 30 giorni la risposta del Servizio Ambiente non verrà rilasciata, il richiedente potrà procedere al sollecito della richiesta e quindi all'abbattimento previa nuova comunicazione scritta o verbale della data di intervento.

L'autorizzazione o il diniego verranno inviati via posta al richiedente dal Servizio Ambiente.

In caso di diniego dell'autorizzazione all'abbattimento, in quanto le motivazioni addotte non rientrano nelle casistiche ammesse dal presente Regolamento come da pareri espressi anche dopo sopralluogo, e qualora successivamente al diniego si verificassero o si sospettassero alterazioni a carico dei vegetali che facciano temere pericolo per le persone e per le cose, potrà e dovrà essere formulata nuova richiesta di abbattimento, al fine di eliminare la pericolosità riscontrata.

Costituiscono consone motivazioni per concedere l'abbattimento di piante i seguenti casi:

- sostituzione graduale di alberi in un popolamento arboreo coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato;
- eliminazione di specie esotiche in interventi di rinaturalizzazione;



- eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico;
- albero radicato a distanza troppo ravvicinata (vedi **Allegato F** – estratto dal Codice Civile) dal confine di proprietà o da edifici;
- diradamento al fine di togliere le piante soprannumerarie nel contesto di riferimento;
- reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta;
- reale necessità non eliminabile di provvedere a drastiche potature che rischierebbero di innescare fenomeni di degradazione del legno e/o di compromettere seriamente l'architettura della pianta;
- pericolo potenziale accertato di schianto della pianta o di parte di essa;
- pianta morta o deperiente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature.

Qualora si riscontrassero piante la cui morte può essere stata ricondotta ad interventi artificiali e dolosi, il Servizio Ambiente potrà far eseguire indagini ed analisi biologiche, fisiche e chimiche. Qualora venisse accertato che la morte delle piante è stata provocata dal proprietario o da chi ne abbia titolo legale, egli è soggetto, oltre a risarcimento delle analisi in parola, alle compensazioni di cui al TITOLO X.

È preferibile effettuare gli abbattimenti durante il periodo di riposo vegetativo e nel caso di abbattimento o estirpazione con successivo reimpianto di nuove essenze è consigliabile disinfettare il terreno delle buche createsi con inoculo di funghi antagonisti dei principali patogeni e di microrganismi micorrizici, tramite irrorazione superficiale o con palo iniettore.



13. Potature di vegetali tutelati

La potatura di alberi e arbusti protetti può essere eseguita liberamente purché nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate al TITOLO IV di questo Regolamento.

Le prescrizioni del presente articolo dovranno essere rispettate anche nel caso di interventi edilizi (predisposizione cantiere con opere accessorie quali ponteggi, posizionamento gru, linee tecnologiche definitive o provvisorie etc.). In sede di progettazione degli interventi dovranno prendersi in considerazione i limiti sopra esposti per la riduzione della chioma di alberi tutelati in prossimità del cantiere edile, dovendosi evitare interventi assimilabili a capitozzatura delle piante tutelate. Qualora, in corso d'opera, non si siano trovate soluzioni alternative ad interventi drastici e non conformi alle regole espone nel TITOLO IV di questo Regolamento, il Servizio Ambiente potrà richiedere l'esecuzione di opere di mitigazione ambientale e/o di compensazione ambientale secondo le modalità previste nel TITOLO X.

Le potature drastiche e smisurate, se non giustificate da relazione tecnica che eventualmente accompagna la comunicazione di potatura non conforme (**Allegato C1**), verranno perseguite quali danni biologici alla vegetazione protetta (TITOLO X).

Nel glossario (**allegato A**) sono riportati i principali caratteri della potatura.

14. Divieti

È fatto divieto a chiunque, senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Servizio Ambiente nei modi sopra indicati, abbattere, distruggere, danneggiare, avvelenare, rimuovere,



trapiantare, modificare con potature che non siano condotte secondo le regole dell'arte (richiamate nel precedente articolo), tutte le “*piante tutelate*”.

15. Danneggiamento del patrimonio tutelato

Si intende danneggiamento ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi immediatamente o in seguito anomalie o alterazioni fisiche, biologiche, fisiologiche, sui vegetali tutelati.

A titolo di esempio non esaustivo, si intendono danneggiamenti: il riporto di terra o altro materiale sulle radici, le lesioni alle radici, le scortecciature, il diserbo, le potature mal eseguite, l'abbattimento di un vegetale tutelato, e qualsiasi intervento che provoca impoverimento del patrimonio vegetale tutelato.

Il danno al patrimonio tutelato viene calcolato come indicato al TITOLO X di questo Regolamento.



TITOLO III – Prescrizioni Tecniche di Realizzazione degli Spazi Verdi

16. Realizzazione di Spazi Verdi

Per Realizzazione di Spazi Verdi si intendono tutte quelle opere che incrementano quantitativamente il patrimonio vegetazionale pubblico e privato e che comportano la determinazione e la percezione visiva del paesaggio urbano. Per la realizzazione di qualsiasi spazio verde pubblico di qualsiasi dimensione, è obbligatoria la Progettazione della Sistemazione Ambientale da effettuarsi nei termini più avanti descritti e sottoporre a valutazione ed approvazione del Servizio Ambiente comunale.

17. Nuovi Impianti

Nelle proprietà private e pubbliche è possibile impiantare essenze arboree, arbustive, rampicanti ed erbacee.

Nell'**Allegato G** si riportano alcune essenze vegetali il cui impianto è sconsigliato per problematiche intrinseche all'essenza stessa o per i problemi che la stessa può apportare all'ambiente urbano.

Nel caso si volesse procedere all'impianto di essenze rientranti nell'elenco citato, è necessario predisporre un Progetto di Sistemazione Ambientale a firma di un professionista qualificato ed abilitato alla progettazione del verde che ne motivi la scelta.

Ogni impianto dovrà essere effettuato nel rispetto delle buone norme agronomiche (**Allegato E**) e nel rispetto delle distanze dai confini, come indicato al prossimo punto.

Intorno ad ogni vegetale impiantato deve essere garantita alla base una superficie libera minima di terreno permeabile all'acqua e all'aria, empiricamente dimensionata alla



verosimile altezza che la pianta assumerà a maturità. In generale e a titolo puramente indicativo:

<i>Classe di altezza della pianta a maturità</i>	<i>Superficie minima permeabile</i>
2,5 - 8,0 m	4 mq
8,0 - 15 m	9 mq
15 - 25 m	16 mq
oltre 25 m	25 mq

18. Distanze delle piante dai confini

Per l'impianto di nuovi vegetali sul territorio comunale di Vercelli, si stabiliscono le seguenti distanze minime di semina e piantumazione di piante sia dal confine di proprietà, sia da edifici (anche se esistenti sulla medesima proprietà), determinate in funzione dell'altezza a maturità della pianta:

<i>Tipo di pianta</i>	<i>Altezza raggiungibile a maturità</i>	<i>Distanza minima</i>
Rampicante	meno di 5 m	0,3 m
Cespuglio o arbusto potato a siepe	meno di 2,5 m	0,5 m
Arbusto o albero di 4 ^a grandezza	2,5 - 8 m	1,5 m
Albero di 3 ^a grandezza	8 - 15 m	3 m
Albero di 2 ^a grandezza	15 - 25 m	4 m
Albero di 2 ^a grandezza a chioma "colonnare"	15 - 25 m	3 m
Albero di 1 ^a grandezza	oltre 25 m	6 m
Albero di 1 ^a grandezza a chioma "colonnare"	oltre 25 m	4 m

19. Progettazione della Sistemazione Ambientale

Per la realizzazione di tutti gli spazi verdi destinati all'uso pubblico è obbligatoria la Progettazione della Sistemazione



Ambientale, redatta da professionisti regolarmente abilitati alla progettazione del verde.

Il Progetto di Sistemazione Ambientale deve essere così composto:

- A. Corografia di inquadramento dell'area di intervento con repertorio fotografico.
- B. Planimetria generale dello stato di fatto relativa alla attuale situazione vegetazionale, riportante l'allocazione di eventuali vegetali protetti e l'identificazione dei punti da cui sono state scattate le fotografie. I vegetali esistenti saranno disegnati in colore verde.
- C. Planimetria dell'impatto edificatorio sulla vegetazione esistente, nella stessa scala della planimetria dello stato di fatto, con identificazione degli eventuali vegetali protetti da abbattere ed estirpare (disegnati in colore rosso);
- D. Planimetria di progetto della sistemazione ambientale proposta dopo la costruzione edile riportante la allocazione delle essenze rimaste (in verde) e dei nuovi impianti (disegnati in blu) e degli arredi del verde;
- E. Planimetria degli impianti tecnici presenti e proposti in progetto che interessano l'area di sistemazione ambientale (impianti elettrici, impianti idrici, fognature, gas, telefoni e citofoni, impianto di irrigazione);
- F. Eventuali sezioni per sistemazioni ambientali che comportino significativo cambiamento dei profili delle superfici (maggiore di 80 cm di riporto od asporto di materiale), o che comportino la sistemazione pensile della vegetazione;
- G. Relazione di progetto delle aree a verde indicante:



- I. Descrizione del patrimonio vegetazionale esistente nell'area oggetto di progetto edile e motivazioni di eventuali richieste di abbattimento;
- II. Analisi dei principali parametri del terreno (almeno: pH, Conducibilità elettrica, Granulometria, Sostanza Organica);
- III. Motivazioni della sistemazione ambientale proposta ed illustrazione dei criteri di scelta e di allocazione delle singole essenze vegetali con richiamo, per evidenza di rispetto, ai regolamenti di confine e stradali vigenti;
- IV. Elenco delle essenze vegetali con espressione delle caratteristiche morfometriche e merceologiche di fornitura;
- V. Prescrizioni tecniche di impianto delle essenze arboree, arbustive ed erbacee (anche dei tappeti erbosi) proposte;
- VI. Caratteristiche tecniche e prescrizioni di fornitura e posa degli arredi del verde;
- VII. Cronologia dell'esecuzione dei lavori di sistemazione ambientale;
- VIII. Piano di manutenzione della sistemazione ambientale per i 3 anni successivi alla realizzazione.
- H. Computo metrico estimativo degli interventi di realizzazione e manutenzione della sistemazione ambientale proposta;

La scala delle rappresentazioni grafiche è a discrezione del progettista, ma dovrà consentire una agevole intelligibilità dello stato di fatto e dello stato di progetto.

In caso di progetti di edilizia urbanistica e produttiva, il Progetto di Sistemazione Ambientale deve essere consegnato insieme in triplice copia ed eventualmente su



supporto informatico nei formati in dotazione agli uffici comunali preposti alla valutazione.

Il Servizio Ambiente valuterà i Progetti di Sistemazione Ambientale ed esprimerà il parere in merito, richiedendo eventuali integrazioni e/o prescrivendo eventuali modifiche, senza entrare nel merito degli aspetti del gusto estetico o scenografico, ma valutando solamente gli aspetti tecnici e botanici, nell'ottica di una armonizzazione bio-paesaggistica urbana e con l'intento di ridurre le problematiche fitosanitarie e igienico – funzionali della città.

Il Progetto di Sistemazione Ambientale deve essere redatto anche quando si intende procedere all'impianto delle essenze sconsigliate ed indicate nell'**Allegato G**; ciò al fine di motivare la scelta richiesta.

Il committente dopo approvazione del progetto, all'inizio dei lavori, dovrà esporre in modo ben visibile, apposito idoneo cartello con indicato:

- Nominativo del committente
- Oggetto dell'intervento
- Nominativo e sede del Progettista
- Nominativo e sede del Direttore dei Lavori
- Nominativo e sede dell'Impresa Esecutrice dei Lavori
- Data di inizio e fine lavori

Per le Norme e Prescrizioni Tecniche delle Opere a Verde si rimanda all'**Allegato E**.



TITOLO IV – Prescrizioni Tecniche di Manutenzione degli Spazi Verdi

20. Manutenzione degli Spazi Verdi

Per Manutenzione degli Spazi Verdi si intendono tutte le operazioni ordinarie e straordinarie che mantengono o migliorano la qualità del patrimonio vegetazionale privato e pubblico, cercando di conferire un aspetto paesaggistico piacevole, desiderabile, funzionale e non pericoloso. Per l'esecuzione della manutenzione delle opere a verde, si veda anche l'**Allegato E**.

21. Aree incolte

Nelle aree incolte private e pubbliche di qualsiasi superficie deve essere impedito lo sviluppo di vegetali infestanti e/o allergenici quali per esempio *Ambrosia artemisiifolia*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Polygonum australis*, tramite periodico sfalcio e/o diserbo con prodotti sistemici non residuali il cui utilizzo sia consentito ed autorizzato dalle norme vigenti in materia.

Il proprietario del terreno in cui crescono tali vegetali o chi lo ha in uso, risponde dell'inosservanza di questa prescrizione.

22. Vegetazione sporgente e mascherante la segnaletica

Tutta la vegetazione crescente su superficie privata e pubblica che sporge o che invade gli spazi destinati alla frequentazione pubblica, deve essere recisa e governata con decoro al fine di consentire in modo agevole il transito e la sosta delle persone e degli automezzi, e non costituire pericolo alcuno.



Nel caso di grandi alberi che si sporgono naturalmente ed in modo consistente sulla superficie pubblica, questi devono essere messi in sicurezza a carico del proprietario tramite preventivi interventi di monitoraggio della stabilità e sicurezza, potatura e/o legature o altri interventi che riducano la probabilità di eventi dannosi alle cose e alle persone.

Per consentire in ogni circostanza una corretta e funzionale visione della segnaletica stradale, la vegetazione che copre cartelli ed indicazioni stradali deve, ad opera degli aventi titolo, essere ridimensionata in modo idoneo tramite potature e periodici tagli di contenimento.

23. Potature

Le potature di “piante tutelate” possono essere eseguite liberamente, salvo le limitazioni di cui ai successivi punti ed eventuali ordinanze o altre norme statali e regionali vigenti.

Valgono le seguenti regole:

1. Sono vietate le potature dei vegetali tutelati effettuate mediante capitozzatura di rami in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 10 cm: nel caso che il ramo da asportare sia compreso fra i 10 cm e i 20 cm di diametro tutti i tagli devono pertanto essere eseguiti mediante la tecnica del “taglio di ritorno”, ovvero recidendo il ramo (con strumenti affilati e puliti) in corrispondenza di una biforcazione e rilasciando un ramo “tiralinfa”, meglio se a tutta cima, di dimensioni diametriche possibilmente non inferiori ad un terzo di quelle del ramo da eliminare, inclinato rispetto alla direzione del ramo principale al massimo di 45°.
2. Sono vietate le potature di piante tutelate effettuate mediante taglio di rami, anche mediante la tecnica del



“taglio di ritorno”, in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 20 cm, salvo nei seguenti casi:

- potatura di rami completamente o in gran parte secchi;
- potatura di rami con patologie o parassiti di cui all'allegato B del presente regolamento;
- potatura di monconi e di rami già spezzati;
- cambio di impostazione strutturale e colturale dell'albero, come nel caso di passaggio a forme obbligate che prevedono potature totali annuali della vegetazione cresciuta nella stagione (“a testa di salice”).

3. La spalcatura delle Conifere deve essere eseguita preferibilmente durante il riposo vegetativo o in estate al termine della crescita dei germogli. È vietato asportare, in ogni intervento, più di cinque cerchi di rami vivi. È inoltre vietato liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell'albero, salvo che in *Pinus sylvestris*.

4. È sempre vietato il taglio della freccia apicale delle Conifere anche se con diametro inferiore a 10 cm, salvo nel caso di Tassi, Thuje, Cipressi e simili usati per “ars topiaria” o siepi ed ancora salvo nel caso di eliminazione di cimali saettati, danneggiati da eventi meteorici e colpiti da attacchi parassitari.

5. Le potature di rami verdi di piante tutelate sono vietate durante il periodo di schiusa delle gemme, della fioritura e della crescita dei germogli, tranne nei seguenti casi:

- potature di formazione con asportazione di piccoli rami di diametro massimo di 3 - 4 cm mediante taglio di ritorno;
- potatura di piccoli rami in quantità limitata;



- potatura di rami spezzati o realmente pericolosi;
- potatura di piante usate per “ars topiaria” o siepi.

I residui della potatura devono essere smaltiti con urgenza ed in modo regolare. A tal proposito si veda il **Titolo VII**.

24. Gestione degli alberi a confine

Per la gestione dei vegetali già esistenti, le distanze minime sono regolamentate dal Codice Civile negli articoli 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899 e 1172 di cui si riporta copia nell'**Allegato F**.

I rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà possono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone o cose; i tagli dei rami devono essere eseguiti secondo le prescrizioni precedentemente riportate.

L'Amministrazione e gli Uffici comunali preposti non prendono alcuna parte nelle dispute tra confinanti, se non in caso di pericolo od ostacolo alle attività di interesse pubblico.



TITOLO V – Salvaguardia fitopatologica e trattamenti antiparassitari

25. Uso dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano

Nelle aree pubbliche e private del territorio comunale di Vercelli prossime alle abitazioni (distanza inferiore a 100 m), è vietato l'uso di prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, acaricidi, fitoregolatori) appartenenti alle classi tossicologiche definite "Nocivo", "Tossico" e "Molto Tossico" (D.P.R. 290/01 e s.m.i.).

Vigono anche i seguenti obblighi:

- Preavviso ai confinanti o ai residenti almeno 48 ore precedenti il trattamento con l'esposizione di cartelli segnaletici recanti le indicazioni generali ed orarie dell'intervento.
- Utilizzo di attrezzature a bassa pressione per l'effettuazione dei diserbi totali e selettivi.
- Interrompere i trattamenti nelle ore dei pasti e precisamente dalle 11,00 alle 14,00 e dalle 18,00 alle 21.
- Non effettuare il trattamento in giornate ventose.

Sono prevedibili deroghe ai precedenti obblighi o ulteriori prescrizioni per situazioni socio ambientali particolari.

In prossimità dei pozzi di captazione acquifera ad uso potabile vige la Legge Regionale del 29 dicembre 2000, n.61 "Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 in materia di tutela delle acque" attuata attraverso il regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".



Le violazioni ai succitati obblighi potranno essere denunciate al Servizio Ambiente del Comune che provvederà agli accertamenti del caso.

In caso di accertamento della violazione e di identificazione del responsabile della violazione, il Servizio Ambiente provvederà ad elevare la sanzione secondo quanto previsto dal **Titolo X**.

26. Metodi e sistemi di trattamento

Sul territorio comunale sono consentite tutte le tecniche di intervento fitoiatrico convenzionali ed ammesse dalle normative vigenti.

Eventuali sistemi innovativi e sperimentali devono essere concordati ed autorizzati dall'ufficio Servizio Ambiente.

Valgono i regolamenti nazionali, regionali ed il regolamento di polizia municipale (**Allegato L**).

L'assessorato ambientale si riserva ad ogni modo ulteriori e diverse prescrizioni consultando all'occasione consulenti tecnici qualificati, ARPA e ASL.



TITOLO VI – Salvaguardia del verde nell'esercizio di cantieri

27. Salvaguardia dei vegetali tutelati nelle aree di cantiere

Tutte le prescrizioni di questo Regolamento dovranno essere rispettate anche nel caso di interventi edilizi e stradali, dalla predisposizione del cantiere, durante la conduzione dei lavori, allo smantellamento dello stesso cantiere.

In sede di progettazione delle opere edili e stradali, qualora sia coinvolto direttamente o indirettamente il patrimonio vegetazionale comunale di qualsiasi tipo e dimensione, devono essere presi in considerazione, insieme all'ufficio comunale competente (Servizio Ambiente), i vincoli esistenti, quali i vegetali tutelati, e quindi predisposte durante la cantierizzazione tutte le misure attuabili per non arrecare nocumento immediato o anche futuro, o addirittura danno diretto alle piante tutelate.

Qualora, in corso d'opera, non si possano attuare le misure di salvaguardia previste in sede di progettazione ed accettate dal Comune, è obbligatorio che il committente o il direttore dei lavori edili e/o stradali, dia comunicazione al Servizio Ambiente che valuta la situazione, stabilisce come procedere e determina le misure di compensazione ambientale secondo quanto previsto nel **Titolo X** del presente Regolamento.

In caso di mancata comunicazione e di non rispetto di quanto qui previsto, verrà elevata sanzione di difetto oltre al calcolo della compensazione dovuta.

È vietato apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su tutti i vegetali tutelati.



28. Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali

Sono vietati, salvo specifica autorizzazione per cause di forza maggiore, nell'area di rispetto delle "piante tutelate", così come definita nella sottostante tabella, danneggiamenti o disturbi arrecati agli apparati radicali mediante:

- pavimentazione con materiali impermeabili della superficie del suolo;
- compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi;
- scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia;
- deposito anche temporaneo di materiali di ogni tipo;
- deposito o versamenti di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini, o comunque di qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisiche e/o chimiche produca danni o alterazioni alle piante;
- fuoriuscita di gas e altre sostanze dannose alla vegetazione da condutture o da automezzi.

Tabella 1 - tabella di rispetto degli apparati radicali

<i>Diametro del fusto a 1,00 m dal suolo</i>	<i>Raggio minimo dell'area di rispetto</i>
< 30 cm	2,0 m
30 - 50 cm	3,0 m
50 - 80 cm	4,0 m
80 -140 cm	5,0 m
> 140 cm	7,0 m

Nei cantieri devono essere transennate o comunque identificate le aree di rispetto degli apparati radicali intorno ai vegetali tutelati, affinché vengano realmente rispettate.

Le prescrizioni per un corretto posizionamento delle transenne protettive dovranno essere indicate da personale competente che sappia identificare la disposizione spaziale



degli apparati radicali delle piante da tutelare. Gli oneri di questa operazione dovranno essere opportunamente computati.

In caso di mancanza di segnalazione e di non rispetto il committente dei lavori verrà sanzionato secondo quanto previsto dal Titolo X.

È vietato effettuare *tagli, rescissioni e strappi* degli apparati radicali e, in caso di danneggiamento accidentale degli stessi, è obbligatorio recidere con un taglio netto le radici lese, al fine di favorirne la cicatrizzazione. È altresì obbligatorio provvedere alla disinfezione dei tagli con prodotti a base di rame.



TITOLO VII – Gestione dei rifiuti di giardinaggio

29. Normativa vigente sul territorio comunale

Relativamente al materiale di risulta di tipo vegetale dalle operazioni di sfalcio e di manutenzione di aree verdi vige il Regolamento di Polizia Municipale (vedi estratto nell'**Allegato L.**)

I cittadini di Vercelli, possono conferire gratuitamente il materiale di risulta e del compostaggio domestico ai centri multiraccolta predisposti.

Per le modalità di smaltimento del materiale vegetale infetto da pericolose patologie si intendono vigenti le disposizioni normative già citate nel presente Regolamento (Titolo I – 4).



TITOLO VIII – Affidamento a terzi della realizzazione e/o manutenzione di aree di verde pubblico

30. Convenzione con terzi

E' possibile affidare la realizzazione e/o la manutenzione (come inteso ai successivi punti) di aree verdi pubbliche comunali in forma di collaborazione sponsorizzata.

Il Servizio Ambiente mantiene aggiornato un elenco di aree a verde idonee all'affidamento della realizzazione e/o manutenzione a soggetti privati che ne fanno richiesta.

Tale affidamento avviene attraverso il ricorso alla stipula di apposita convenzione (**Allegato H**):

La convenzione di affidamento delle aree potrà essere stipulata con:

- Operatori economici quali imprese esistenti ed operanti sul territorio;
- Singoli cittadini residenti o gruppi associati tra loro.

Non verrà affidata la gestione a gruppi politici/partitici e simili.

L'affidamento della realizzazione e/o della manutenzione è subordinato alla presentazione al Servizio Ambiente di quanto previsto dai punti successivi e dall'approvazione e autorizzazione dell'Amministrazione.

È facoltà dell'affidatario collocare sull'area oggetto di realizzazione e/o manutenzione un cartello tipo approvato dall'Amministrazione Comunale, sia nelle fattezze, nei colori e nella collocazione, e di cui si riportano allegate le caratteristiche di materiali e le dimensioni (**Allegato N**). Il cartello, che potrà essere bifacciale, riporterà il logo e/o la denominazione che rappresenterà il privato concessionario.

Viene fissato indicativamente, ma potrà essere rivisto caso per caso, il numero massimo di cartelli:



n° 1 cartello per aree inferiori a 100 mq di area affidata;

n° 2 cartelli per aree comprese tra 100 mq e 300 mq di area affidata;

n° 3 cartelli per aree comprese tra 300 e 500 mq di area affidata;

n° 4 cartelli per aree di superficie superiore a 500 mq.

Gli interventi di realizzazione e/o di manutenzione degli spazi verdi pubblici possono essere eseguiti in proprio o attraverso personale competente di fiducia, sollevando in ogni caso il Comune ed i suoi rappresentanti da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni, infortuni o violazioni delle normative, soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro.

Non dovrà essere corrisposta alcuna imposta di pubblicità.

L'affidatario non verrà ritenuto responsabile qualora l'area venga danneggiata a causa di eventi eccezionali, incidenti stradali o atti vandalici.

Il Comune si riserva di occupare l'area oggetto della convenzione per esigenze legate all'esecuzione di opere pubbliche. L'eventuale ripristino sarà a carico dell'Ente concedente.

Il Comune effettuerà controlli periodici per la verifica dello stato della realizzazione e/o manutenzione.

Il Comune si riserva la facoltà di disdire in qualsiasi momento la convenzione in caso di mancato rispetto da parte dell'affidatario delle norme vigenti o del presente Regolamento, o per cause di pubblica utilità, senza che l'affidatario abbia il diritto di risarcimento o credito alcuno.

31. Realizzazione convenzionata di aree verdi pubbliche

Per realizzazione si intende l'esecuzione di opere che modificano, migliorandolo, l'attuale aspetto dell'area, mediante rifacimenti, nuove piantumazioni, allocazione di



arredo o opere artistiche, impianti di irrigazione o illuminazione.

Per realizzazione convenzionata occorre presentare al Servizio Ambiente:

- bozza di convenzione redatta secondo l'**Allegato H**;
- progetto della sistemazione ambientale dell'area, così come previsto al TITOLO III;

La realizzazione convenzionata prevede obbligatoriamente la manutenzione dell'anno successivo all'impianto.

32. Manutenzione convenzionata di aree verdi pubbliche

Per manutenzione si intendono tutte quelle operazioni che consentono il mantenimento ed il miglioramento del decoro dell'area, così come già sistemata.

Per la manutenzione convenzionata occorre presentare al Servizio Ambiente:

- la convenzione redatta secondo lo schema dell'**Allegato H**;
- un sintetico elenco e cronoprogramma delle operazioni annuali che si intendono effettuare.

La manutenzione convenzionata ha una durata minima biennale.



TITOLO IX – Ulteriori disposizioni di salvaguardia del verde pubblico

33. Ulteriori disposizioni

Nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- depositare rifiuti di ogni genere, anche le deiezioni canine;
- calpestare e sostare con mezzi (biciclette, moto e autoveicoli) sulle aree a prato, le aiuole fiorite e quelle arbustate;
- depositare anche temporaneamente i materiali da cantiere;
- danneggiare la vegetazione e l'arredo;
- rubare le essenze vegetali e l'arredo di patrimonio pubblico;
- affiggere manifesti sugli alberi;
- utilizzare gli alberi per affissioni, sostegno o installazioni di cavi, luci, strutture mobili o quanto altro.

Le trasgressioni rilevate saranno punite con ammenda da 50 a 500 €, oltre alle spese occorrenti per gli eventuali ripristini.

34. Occupazione temporanea delle aree verdi

L'occupazione temporanea degli spazi verdi pubblici per manifestazioni di qualsiasi tipo e natura dovrà essere autorizzata dal Servizio Ambiente, dietro presentazione di dettagliato programma della manifestazione, di relazione di tutte le misure di protezione, prevenzione e modalità tecniche di ripristino relativamente alla vegetazione.

Il richiedente dovrà inoltre comunicare il nominativo del responsabile della manifestazione ed impegnarsi a



ripristinare qualsiasi danno nella misura determinata dagli uffici comunali competenti.

La normativa di riferimento è il vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”.

In allegato il modello tipo per la richiesta in oggetto al presente articolo (**Allegato O**).

35. Aree di sgambamento cani

Il Servizio Ambiente e Qualità Urbana ha redatto un disciplinare d’uso dell’area adibita a luogo di ricreazione per cani (**Allegato M**).



TITOLO X – Vigilanza, sanzioni e compensazioni

36. Vigilanza – Contravvenzioni al Regolamento Soggetti accertatori.

Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni del presente Regolamento o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale; il regolamento di riferimento è quello del corpo di Polizia Municipale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 15.3.04.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

37. Sanzioni e calcolo dei danni

La sanzione per il danneggiamento arrecato alla vegetazione protetta viene commisurata in relazione al tipo di danno, al tipo di vegetazione ed alla situazione in cui si verifica il fatto. In ogni caso la sanzione varierà tra un minimo del 30% ad un massimo dell'80% del danno biologico totale o parziale calcolato come di seguito esposto, in ragione della gravità e della intenzionalità del fatto.

La sanzione dovrà essere pagata entro 30 giorni e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.



Qualora il danno ricada all'interno di aree sottoposte a tutela di cui al D.lgs 42/2004 s.m.i., le sanzioni e le conseguenze seguiranno rito prescritto dalla normativa stessa.

38. Compensazione

Qualora ci sia la necessità di effettuare abbattimenti di alberi tutelati per edificare, sarà attuata una misura di compensazione da concordare con il Servizio Ambiente e Qualità Urbana.

Le possibili alternative di compensazioni sono:

- ripiantumazione di pari numero di essenze arboree, anche di specie differenti, nell'area interessata;
- fornitura all'Ente Comunale di alberi per un valore pari al valore biologico degli alberi abbattuti;
- indennizzo pari al 40% del danno biologico seguendo le indicazioni di quantificazione economica riportate di seguito.

39. Valutazione dei Danni alla Vegetazione Protetta - Metodo di stima economica del danno biologico provocato ad un albero

La quantificazione economica dell'indennizzo da corrispondere all'Ente per il danno provocato ad un vegetale protetto è stimato con la seguente formula matematica:

$$\text{Indennizzo} = \text{D.B.} = \text{V.O.} \times \text{H} + \text{S}$$

dove:

D.B. = danno biologico

V.O. = valore ornamentale dell'albero

H = incidenza percentuale del danno biologico

S = eventuali spese sostenute



L'indennizzo è considerato pari al danno biologico subito dall'albero partendo dalla determinazione del Valore Ornamentale del soggetto arboreo:

$$V.O. = a \times b \times c \times d$$

Dove:

a: è 1/10 del prezzo di vendita, desunto dai listini ufficiali vigenti localmente ed al momento del danno, di piante della stessa specie e varietà di quella danneggiata e di dimensioni merceologiche e commerciali medie e comunque tali da consentire un relativo pronto effetto.

b: è il coefficiente che esprime, variando tra 0.2 e 10, le caratteristiche vegetazionali ed ambientali della pianta danneggiata:

- 10 = pianta sana, vigorosa solitaria, esemplare;
- 9 = pianta sana, vigorosa, in gruppi da 3 a 5 esemplari;
- 8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filare;
- 7 = pianta sana, media vigoria, solitaria;
- 6 = pianta sana, media vigoria, in gruppi da 3 a 5 esemplari;
- 5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare;
- 3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria;
- 2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare;
- 0.5 = pianta senza vigore, ammalata;
- 0.2 = pianta senza particolare valore;

c: coefficiente variabile da 2 a 10, che esprime il valore dell'albero in funzione del tipo di dislocazione della stessa rispetto al contesto territoriale. In pieno centro urbano un



albero ha un valore superiore rispetto alla periferia o alla campagna. In particolare:

- 10 = centro città - in colore rosso sulla planimetria
(Allegato B)
- 8 = media periferia - in colore arancione sulla planimetria
- 6 = periferia - in colore giallo sulla planimetria
- 4 = parchi esterni - in colore verde sulla planimetria
- 2 = zone rurali - senza colore sulla planimetria

d: coefficiente legato alla dimensione dell'albero, in particolare dalla circonferenza del suo tronco misurata a 1.3 m dal terreno (a petto d'uomo). Per questa determinazione si procede al rilievo del diametro medio con il cavalletto dendrometrico e si moltiplica per 3.14, o tramite misura diretta della circonferenza con bindella metrica. L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero. In particolare:

<i>Circonferenza in cm</i>	<i>Indice d</i>
30	1
40	1.5
50	2
60	3
70	4
80	5
90	7
100	9

<i>Circonferenza in cm</i>	<i>Indice d</i>
110	10
120	11
130	13
140	14
150	15
160	16
170	17
ogni10 cm	+1

Inserendo il valore individuato dei coefficienti all'interno della formula su esposta si ricava il valore ornamentale (V.O.) dell'albero danneggiato.



Il danno biologico è pari al valore ornamentale integrale se l'albero è morto o totalmente compromesso nelle sue fisiologia e funzionalità.

Se il danno è limitato ad una parte dell'albero o ad una sua funzione, il danno biologico viene determinato moltiplicando il valore ornamentale per la percentuale (coefficiente H) che rappresenta in modo giustificato la parzialità.

Per il completamento di calcolo dell'indennizzo per il danno biologico subito, si aggiungono le eventuali spese (S) sostenute per consulenze, perizie e lavori agronomici occorsi per limitare e rimediare al danno, per rimuovere situazioni di pericolo e/o per piantare un nuovo albero.

Le eventuali spese sostenute verranno quantificate secondo i prezziari e tariffari vigenti sul territorio comunale o regionale o nazionale, al momento dell'identificazione del procedimento idoneo.

Parametro	Specifica	Valore
	Prezzo di acquisto dell'albero:	€ -
a	1/10 del prezzo di acquisto dell'albero	€ -
b	Caratteristiche vegetazionali	
c	Dislocazione	
d	Circonferenza	
H	% del danno	
S	eventuali spese	€ -

$$\text{Indennizzo} = \text{D.B.} = \text{V.O.} \times \text{H} + \text{S} \quad \text{€} \quad -$$

Dopo l'istruttoria di calcolo del danno arrecato alla vegetazione protetta segue l'elevazione della sanzione.



TITOLO XI – Allegati

Elenco degli Allegati:

Allegato A – Glossario

Allegato B – Planimetria Tematica della Città di Vercelli

Allegato C – Richiesta di abbattimento di vegetali tutelati

Allegato C1 – Comunicazione di potatura eccezionale

Allegato D – Elenco dei vegetali sottoposti a particolare tutela

Allegato E – Norme e Prescrizioni Tecniche delle Opere a Verde

Allegato F – Estratto dal Codice Civile

Allegato G – Elenco delle Essenze Vegetali sconsigliate per il territorio di Vercelli

Allegato H – Bozza di Convenzione per l'affidamento a terzi della realizzazione e/o gestione di aree verdi pubbliche

Allegato I – Caratteristiche sintetiche di alcune Essenze Arboree

Allegato L – Estratto del regolamento di Polizia Municipale

Allegato M – Disciplinare d'uso dell'area adibita a luogo di ricreazione per cani

Allegato N – Cartello Tipo

Allegato O – Modulo di richiesta occupazione temporanea aree verdi

Redatto dallo

Studio Tovaglieri

LANDSCAPE PLANNING AND MANAGEMENT

Golasecca - Varese

Dottore Agronomo *Andrea Tovaglieri*

